



comune di
Santa Maria di Sala

Videosorveglianza - 2.1

pubblico

Regolamento di Videosorveglianza

Regolamento per la gestione e l'utilizzo dell'impianto

VERSIONE : 337
CATEGORIA : regolamenti
NOME FILE : PropostaRegolamentoVideosorveglianza.odt
DATA ULTIMA MODIFICA : venerdì 25 gennaio 2019
PAGINE TOTALI : 16

REDATTO DA	: Fabio Spinozzi	: 07.11.2018
RIVISTO DA	: Commissione Statuto e Regolamenti	: 17.12.2018
APPROVATO DA	: <APPROVATO>	: <DATAAPP>

STATO	: definitivo
EMESSO DA	: Comune di Santa Maria di Sala Servizio IT <DATA APPROVAZIONE>

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

Storia delle revisioni

DATA	VERSIONE	DESCRIZIONE	AUTORE
06.07.2009	1.0	Prima redazione regolamento G.C. n. 81	--
30.10.2018	2.0	Revisione generale del regolamento	Fabio Spinozzi
06.11.2018	2.1	Correzione e modifica riferimenti, controllo	Fabio Spinozzi
07.11.2018	2.1	Correzioni	Fabio Spinozzi
17.12.2018	corrente	Approvazione Commissione Statuto e Regolamenti	

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

Indice generale

1	Introduzione.....	4
1.1	Scopo del documento.....	4
1.2	Riferimenti.....	4
1.3	Definizioni ed Acronimi.....	4
2	Regolamento di Videosorveglianza.....	6
2.1	Principi Generali.....	6
2.1.1	Principio di liceità.....	6
2.1.2	Principio di necessità.....	6
2.1.3	Principio di proporzionalità.....	6
2.1.4	Principio di finalità.....	6
2.2	Finalità.....	6
2.3	Istituti scolastici.....	8
2.4	Ecocentro Comunale.....	8
2.5	Caratteristiche dell'impianto.....	8
2.6	Notificazione.....	9
2.7	Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.....	10
2.8	Nomina degli incaricati della gestione e del trattamento dei dati.....	11
2.9	Persone autorizzate ad accedere al sistema.....	11
2.10	Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati.....	11
2.11	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	12
2.12	Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.....	12
2.13	Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.....	12
2.14	Informazioni rese al momento della raccolta.....	13
2.15	Sicurezza dei dati.....	13
2.16	Accesso ai dati.....	14
2.17	Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.....	14
2.18	Diritti dell'interessato.....	15
2.19	Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale.....	15
2.20	Provvedimenti attuativi.....	16
2.21	Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	16
2.22	Pubblicità.....	16
2.23	Norme di rinvio.....	16
2.24	Entrata in vigore e modifiche.....	16

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente regolamento ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comune di Santa Maria di Sala si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

1.2 Riferimenti

- [1] Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016 (GDPR) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- [2] Direttiva UE 680/2016 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- [3] D. P. R. n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” (G. U. n. 61 del 14/03/2018);
- [4] Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza del 8 aprile 2010 (G. U. n. 99 del 29/04/2010);
- [5] Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana” (G. U. n. 186 del 09.08.2008);
- [6] Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori” (G. U. n. 95 del 24/04/2009);
- [7] D. P. R. n. 249 del 24/06/1998, “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” (G. U. n. 175 del 29/07/1998);
- [8] D. L.vo n. 196 del 30/06/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (G. U. n. 174 del 29/07/2003);
- [9] D. L.vo n. 101 del 10/08/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (G. U. n. 205 del 04/09/2018);

1.3 Definizioni ed Acronimi

- [1] per **dato personale**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

- relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- [2] per **trattamento**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- [3] per **banca dati**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- [4] per **profilazione**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- [5] per **pseudonimizzazione**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- [6] per **titolare del trattamento**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- [7] per **responsabile del trattamento**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- [8] per **autorizzato/incaricato del trattamento**, la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- [9] per **interessato**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- [10] per **terzo**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- [11] per **violazione dei dati personali**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- [12] per **comunicazione**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- [13] per **diffusione**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- [14] per **dato anonimo**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

2 Regolamento di Videosorveglianza

2.1 Principi Generali

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e, in particolare:

2.1.1 Principio di liceità

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, par. 1, lett. e) di [1]. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

2.1.2 Principio di necessità

In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (cosiddetta minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c) di [1], il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto deve essere escluso ogni uso superfluo nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

2.1.3 Principio di proporzionalità

La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

2.1.4 Principio di finalità

Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b) di [1], i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana definite in [5] come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

2.2 Finalità

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 –TUEL;
- D.P.R. 24 luglio 1977,n.616;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.

Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica l'impianto di videosorveglianza del Comune di Santa Maria di Sala è rivolto a garantire la sicurezza urbana che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008 definisce come il "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione, è finalizzato a:

- incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- al monitoraggio del traffico;
- attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nei centri abitati, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune (§ 2.1.1).

2.3 Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza potrà essere attivato presso gli istituti scolastici, garantendo il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, di [7]) e prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. E' vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

2.4 Ecocentro Comunale

In applicazione dei richiamati principi di necessità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze pericolose.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

Il Comune si potrà avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere.

Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

2.5 Caratteristiche dell'impianto

Il sistema potrà essere composto da:

- una rete di telecamere per la sorveglianza di siti del Comune;
- una rete di telecamere per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
- telecamere mobili per lettura e riconoscimento targhe;

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

- telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di Polizia Giudiziaria;
- telecamere mobili denominate body cam (telecamere a bordo uomo) e dash cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Locale e utilizzata per i servizi a maggior rischio operativo.

Le telecamere sono collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale (§ 2.20 del presente regolamento). La scelta e la posizione delle telecamere è stata fatta di concerto fra l'Amministrazione Comunale e le Forze dell'Ordine, prioritariamente all'esigenza di monitorare il traffico, le scuole, i parchi e le principali strutture pubbliche.

Il sistema di videosorveglianza consente la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione sui server dell'Ente. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso il Comando del Corpo di Polizia Locale.

Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (cosiddette telecamere brandeggiabili o "Dome") con inquadratura variabile. Per le telecamere di tipo fisso la posizione delle ottiche e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.

Le telecamere dovranno consentire riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Le telecamere indicate come 'lettura targhe' sono apparsi in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR).

Il Responsabile del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.

I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.

Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'amministrazione comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento, coerentemente con la possibilità tecnica che tale collegamento sia realizzabile.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati al § 2.1 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2.6 Notificazione

Il Titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice;

Stanti le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza individuate al § 2.2, non è necessario che il trattamento dei dati disciplinati dal presente regolamento sia notificato al Garante.

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

2.7 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 1 lett. g) di [8] e dell'art. 28 di [1]. Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. In particolare:

- individua e nomina con propri atti gli Incaricati del trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, di [1]; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al precedente § 2.2;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 di [1] e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assiste il Titolare al fine di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 di [1], anche con adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico: qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III di [1];
- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli art. 33 e 34 di [1];
- assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 di [1] e del § 2.10 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 di [1];
- affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, di [1] nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

- tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, vigilando sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi;
 - garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;

La società aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione dell'impianto e/o di eventuali interventi di integrazione del sistema di videosorveglianza territoriale e/o della manutenzione dello stesso e della centrale operativa ubicata presso il Comando di Polizia Locale è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito atto del Titolare del trattamento. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto a fornire al Responsabile del trattamento l'elenco degli incaricati al trattamento dei dati da lui nominati e degli amministratori di sistema.

2.8 Nomina degli incaricati della gestione e del trattamento dei dati

Il Responsabile, di concerto con il titolare, nominerà gli incaricati appartenenti al Corpo di Polizia Locale del trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina e alle eventuali istruzioni del responsabile.

Il responsabile e gli incaricati svolgono le funzioni indicate per iscritto rispettivamente dal titolare e dal responsabile.

2.9 Persone autorizzate ad accedere al sistema

L'accesso al sistema di controllo delle telecamere di videosorveglianza è consentito solamente al Titolare o suo delegato, al Responsabile e agli Incaricati designati, nonché agli incaricati addetti ai servizi di manutenzione dell'impianto.

Ciascuno di essi è dotato di password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza. Gli incaricati ed i preposti potranno autonomamente variare la propria password.

L'accesso al sistema delle telecamere è consentito agli Organi di Polizia Giudiziaria senza particolari formalità se nell'ambito di attività urgenti.

2.10 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c) di [1], qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2.11 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente in luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dalla Giunta Comunale. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto, secondo lo sviluppo del sistema. I dati personali oggetto del trattamento vengono:

- Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- Raccolti e registrati per le finalità di cui al § 2.2 e resi disponibili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo stabilito al presente paragrafo;
- Trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi di traffico, di cui al precedente § 2.2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Le immagini registrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (SETTE) giorni, decorrenti dalla raccolta e tenuto conto delle finalità da perseguire. Alla scadenza di tale termine sui relativi supporti vengono sovrapposte altre immagini. Secondo necessità alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure. La conservazione delle immagini registrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di polizia.

In caso di cessazione del trattamento i dati personali sono distrutti.

2.12 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.

I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 18 di [8]. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti in [8] a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di Polizia e di Giustizia.

2.13 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente § 2.5, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità giudiziaria.

2.14 Informazioni rese al momento della raccolta.

Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 di [8], nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere adeguata segnaletica, secondo le indicazioni e le prescrizioni per la protezione dei dati personali.

L'Ente, in particolare, si obbliga ad affiggere segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la dicitura: "Area video sorvegliata – la registrazione è effettuata dal Comune di Santa Maria di Sala, per fini di sicurezza urbana, incolumità e ordine pubblico".

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno.

Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazione del presente regolamento e dei successivi atti relativi, nonché mediante installazione o rimozione della cartellonistica.

In luoghi diversi dalle aree esterne il modello di informativa deve essere integrato con un avviso circostanziato che riporti, oltre agli elementi della informativa minima, anche la finalità di raccolta e la eventuale conservazione dei dati.

In presenza di più telecamere, in relazione all'area ed alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

L'ambito tecnico di gestione (installazione e manutenzione cartelli) è di competenza del servizio tecnico comunale, e può essere oggetto di esternalizzazione.

2.15 Sicurezza dei dati

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, di [1], nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, come previsto al § 2.10, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;
- laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di duplicazione;
- per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al § 2.11, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

- gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Come già indicato al § 2.7, il titolare del trattamento procede a designare con atto scritto il Responsabile del trattamento dei dati e, quest'ultimo, come già indicato al § 2.8, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

2.16 Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui al § 2.2 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
- alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo § 2.18. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

2.17 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.

I supporti informatici sono conservati a cura del Responsabile o dell'incaricato;

Le registrazioni sono messe a disposizione della Polizia Giudiziaria su esplicita richiesta.

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante sulla Videosorveglianza.

2.18 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., di [1], su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 di [1], la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, di [1].

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, di [1] (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, di [1], l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei file contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, di [1].

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente paragrafo l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può anche farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

2.19 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad

	TITOLO: Regolamento di Videosorveglianza	USO: pubblico	VERSIONE: 2.1
	DATA ULTIMA MODIFICA: venerdì 25 gennaio 2019		PAGINE TOTALI: 16
	REDATTO DA	RIVISTO DA	APPROVATO DA
	Fabio Spinozzi	Commissione Statuto e Reg.	<APPROVATO>

ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, di [1] ed alle previsioni del D. L.vo [9].

2.20 Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale, avvalendosi del parere tecnico del Responsabile del trattamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, l'implementazione dell'impianto, la sua variazione, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Non è considerata modifica il posizionamento della telecamera in un punto diverso, rispetto a quello individuato nella Deliberazione della Giunta comunale, purché sia ubicata nella stessa via/piazza nel raggio di poche decine di metri e risponda alle stesse finalità di sorveglianza

2.21 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, di [1].

Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, di [1].

2.22 Pubblicità

La videosorveglianza deve essere svolta per fini determinati, espliciti e legittimi. In questo senso la presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- posizionamento degli appositi cartelli nelle vicinanze dei luoghi ripresi e se possibile agli ingressi del Comune;
- l'affissione del presente regolamento in modo stabile sul sito web del Comune.

2.23 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché ad altra normativa vigente, sia speciale sia generale.

2.24 Entrata in vigore e modifiche

Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione dello stesso. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter di approvazione del presente regolamento.